GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — LUNEDI' 1° MAGGIO — NUM. 102

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ieri l'altro di sera alle ore 10 25, per la linea di Pisa, partì S. A. il Duca d'Alba, Inviato straordinario di S. M. la Regina Reggente di Spagna.

— Col treno diretto delle ore 11 di iersera è partito per Venezia S. A. I. la Granduchessa Vladimiro di Russia, ossequiata alla stazione dall'Ambasciatore e dal personale dell'Ambasciata di Russia. Alla partenza trovavasi pure S.A.I. il Granduca Vladimiro.

— S. E. il Maresciallo Hassan Fehmi Pascià, Inviato straordinario di S. M. il Sultano, col suo seguito, è partito oggi alle ore 1,18 da Roma per Brindisi. Fu ossequiato alla stazione dall'Ambasciatore e dal Console generale della Turchia

LEGGI E DECRETI

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M.** *il* **Re,** *nella udienza del 6 aprile 1893, circa la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro).*

SIRE

L'incuria e la malevolenza degli amministratori comunali di Fabrizia hanno ridotto in deplorevoli condizioni quel comune, essendo in completo abbandono i pubblici servizi e rovinata la finanza, mentre il malcontento aumenta e con esso i reclami, le dispute ed il pericolo di maggiori disordini.

Il Prefetto di Catanzaro ha tentato ogni mezzo legale per porre argine a mali così gravi, ma poichè la causa di essi sta nella rappresentanza comunale, inetta ed inconscia dei suoi doveri, è indispensabile toglierle la direzione dell'azienda comunale per riordinarla e per dar modo agli elettori di ricostituire su migliori basi il Consiglio.

Sottometto quindi alla M. V. il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Fabrizia

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fabrizia in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Ventura, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 16 aprile 1893, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di La Valle (Belluno).*

SIRE,

Tredici su quindici consiglieri del comune di La Valle (Belluno), e perfino il segretario comunale, presentarono le loro dimissioni dalla carica, riconoscendosi impotenti ad adottare provvedimenti atti a salvare il comune da una completa rovina finanziaria.

Riusciti vani gli uffici fatti per ottenere che le dimissioni fossero ritirate, non resta altro provvedimento fuorchè quello di riconoscere con decreto sovrano, per gli effetti corrispondenti, il fatto compiuto dello scioglimento del Consiglio comunale di La Valle.

Provvede in tal senso il decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di La Valle, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vescovi avvocato Luigi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Continuazione degli ALLEGATI *alla legge 22 aprile 1893 n 195, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del 26 stesso mese, n. 98.*

CONVENZIONE

per la concessione alla Navigazione Generale Italiana dei Servizi postali e commerciali marittimi fra il Continente e le isole dell'Arcipelago toscano e fra la Sicilia e le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio e quello delle finanze, *interim* del tesoro, a nome dello Stato;

I commendatori Domenico Gallotti e Giovanni Laganà, a nome della Navigazione Generale Italiana, in virtù di regolare mandato, contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1890;

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società si obbliga di eseguire i servizi di navigazione a vapore qui appresso indicati, ai termini ed alle condizioni contemplate nel quaderno d'oneri annesso alla presente, di cui fa parte integrante:

A) Servizio di navigazione postale e commerciale fra il continente e le isole dell'Arcipelago toscano;

B) Servizio di navigazione postale e commerciale fra la Sicilia e le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei servizi contemplati nel precedente articolo, il Governo corrisponderà alla Società le seguenti sovvenzioni:

1° lire centosessantamila (L. 160,000) all'anno pei servizi di cui alla lettera *A* dell'articolo precedente;

2° lire centoventimila (L. 120,000) all'anno pei servizi di cui alla lettera *B*.

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1911, intendendosi continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 4.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Società.

Art. 5.

La presente non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatto a Roma in tre originali, 29 gennaio 1891.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
LACAVA.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
MICELI.

Il Ministro delle finanze interim *del tesoro*
GRIMALDI.

Per la Navigazione Generale Italiana
D. GALLOTTI — G. LAGANÀ.

A. MONZILLI, P. LONARDI — *Testimoni.*

QUADERNO D'ONERI

pei servizi di navigazione a vapore con le isole dell'arcipelago toscano, con Pantelleria, Linosa e Lampedusa.

Definizione ed esecuzione del servizio.

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende:

1° GRUPPO.

a) un viaggio giornaliero fra Portoferraio e Piombino, con breve sosta a Capo delle Viti e con approdo settimanale a Rio Marina ed a Porto Longone;

b) due viaggi alla settimana fra Livorno e Porto Santo Stefano, toccando Gorgona, Capraia, Marciana, Portoferraio, Rio Marina, Piombino, Porto Longone, Pianosa e Talamone;

c) sei viaggi alla settimana fra Porto Santo Stefano e Giglio.

2° GRUPPO.

due viaggi alla settimana fra Trapani e Porto Empedocle, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il Governo avrà facoltà di aumentare i viaggi suaccennati, corrispondendo ai concessionari un aumento proporzionale per lega, secondo la sovvenzione stabilita dalla convenzione.

I concessionari potranno, alle stesse condizioni, cedere, coll'autorizzazione del Governo, ad altre società od armatori nazionali, i servizi stabiliti dal presente articolo.

Art. 2.

Le distanze nautiche fra gli scali, di cui all'art. 1, rimangono determinate nel modo seguente:

1° GRUPPO.		
Piombino-Portoferraio	leghe	4
Livorno-Gorgona	»	6
Gorgona-Capraia	»	8
Capraia-Marciana	»	7
Marciana-Portoferraio	»	2 2/3
Portoferraio-Rio Marina	»	3 1/3
Rio Marina-Piombino	»	3
Piombino-Porto Longone	»	4 1/2
Porto Longone-Pianosa	»	6 2/3
Pianosa-Talamone	»	15 1/2
Talamone-Porto S. Stefano	»	2 1/3
Porto Santo Stefano-Giglio	»	2 1/3
2° GRUPPO.		
Trapani Favignana	leghe	3
Favignana Marsala	»	4 1/3
Marsala-Pantelleria	»	20 1/2
Pantelleria-Lampedusa	»	30 2/3
Lampedusa-Linosa	»	10
Linosa Porto Empedocle	»	31

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facoltà di fare rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:

1° entro l'anno dalla data da cui ha effetto la convenzione;

2° quando, per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu chiesta la revisione.

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà, d'accordo coi concessionari, di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.

In tali casi sarà, proporzionatamente alle leghe di percorrenza in meno od in più, diminuita od aumentata la sovvenzione della linea.

I nuovi approdi saranno soppressi se nel corso di un anno non produrranno sufficienti noli per compensare i concessionari delle spese di navigazione e di porto derivanti dagli approdi stessi.

Art. 3.

Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nell'art. 1.

Art. 5.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari, e potranno essere variati mediante preavviso opportuno.

Le partenze dai porti indicati all'articolo 1 dovranno seguire in orario.

Le partenze potranno però essere ritardate od anticipate per ordine scritto dal Ministero delle poste e dei telegrafi, dei direttori delle poste o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi e le anticipazioni di cui sopra dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le sei ore, salvo circostanze politiche straordinarie, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale, a tenore di legge.

Art. 6.

I viaggi designati nell'articolo 1 dovranno essere eseguiti con una velocità normale di otto nodi all'ora per servizi del 1° gruppo e di nove nodi all'ora per quelli del 2° gruppo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

La velocità anzidetta sarà computata semestralmente, salvi i casi di forza maggiore debitamente giustificati.

Cauzione.

Art. 7.

All'atto della sottoscrizione del contratto, i concessionari dovranno, a guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, vincolare per cauzione a favore del Governo e fino alla concorrenza della somma di lire 100,000, un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termini di legge.

Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società accettata dal Governo per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8.

La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni o delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall' articolo precedente.

Sorveglianza del servizio.

Art. 9.

La sorveglianza del servizio spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Esso è rappresentato nei luoghi di approdo:

a) dai direttori, dagli ispettori, dai capi degli uffizi postali per quanto ha tratto al trasporto delle corrispondenze, dei pacchi postali e per quanto concerne la regolarità del servizio;

b) dai funzionari dipendenti dal Ministero della marina, che saranno all'uopo designati da quello delle poste e dei telegrafi, per la sorveglianza del materiale e pel controllo degli orari stabiliti.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo consiste:

a) nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 75;

c) nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

Ai funzionari del Ministero della marina, incaricati delle attribuzioni di commissari del Governo, è inoltre affidata la sorveglianza sul personale di bordo e sulla navigazione dei piroscafi.

Indipendentemente da ciò, e pei porti che saranno indicati, gli uffiziali di porto trasmetteranno giornalmente al Ministero delle poste e dei telegrafi un prospetto, indicante le ore di arrivo e di partenza dei piroscafi sovvenzionati.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà incaricare funzionari speciali ad eseguire quelle missioni temporanee e straordinarie che giudicherà opportune, nonchè per ispezionare a bordo il trattamento delle merci e dei viaggiatori e per esaminare il registro dei reclami.

Art. 10.

Allo scopo di controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati a consegnare ad ogni arrivo all'ufizio postale capolinea di partenza, un estratto del giornale di bordo indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.

Piroscafi

Art. 11.

I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali.

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione dei servizi contemplati all'articolo 1 e non mai inferiore a sei, della stazzatura minima da 100 a 150 tonnellate di registro.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del regio decreto dell'11 marzo 1873, modificato da quello 30 luglio 1882 n. 943.

Qualora alcuno o tutti questi piroscafi fossero durante la concessione del servizio dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazzatura non inferiore a quella precitata.

Valendosi il Governo della facoltà di cui al penultimo comma dell'articolo 1, i concessionari dovranno aumentare il numero dei piroscafi in proporzione degli aumentati viaggi.

Art. 13.

La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale richiesta dall'art. 6.

Art. 14.

I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione delle linee di cui all'articolo 1, ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori quanto pel trasporto delle merci.

Qualora i concessionari dovessero provvedersi di altri piroscafi in sostituzione di quelli designati all'articolo 12, i medesimi non potranno essere inferiori per velocità e tonnellaggio a quelli richiesti dall'articolo stesso.

Art. 15.

Qualora pei servizi di cui all'articolo 1, occorresse un materiale di nuova costruzione, i concessionari dovranno acquistarlo nei cantieri italiani.

Art. 16.

Il materiale nautico contemplato dagli articoli 6 e 12 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° gennaio 1892.

Art. 17.

I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio della linea d

navigazione da essi assunta, se non avranno provato di essere forniti dal numero prescritto di piroscafi soddisfacenti alle condizioni del presente quaderno d'oneri.

Quando il Governo credesse, per ragioni di pubblico interesse, di autorizzare i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite, sarà fatta una riduzione sulla sovvenzione normale non superiore al 20 per cento.

Art. 18.

Le rinnovazioni del materiale, e le riparazioni di ogni natura del materiale stesso dovranno essere affidate esclusivamente, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani.

La sorveglianza delle riparazioni al materiale potrà essere dal Ministero delle poste e dei telegrafi affidata al Ministero della marina.

Art. 19.

Nel caso che un piroscafo, per una disgrazia qualunque, si perdasse, i concessionari dovranno provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfacente pienamente alle condizioni stabilite nel quaderno d'oneri, ed avranno l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle esigenze del contratto, nel termine di 18 mesi.

Il piroscafo da adibirsi al servizio dovrà però essere accettato dalla Commissione di cui all'articolo 20.

Anche a questo caso sarà applicabile la disposizione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto sia nuovo, sia già in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonchè di quello che sarà in seguito costruito, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominerà, col concorso del personale superiore dei concessionari, apposita Commissione della Regia marina, la quale nelle visite del materiale, si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, emanato dal Ministero delle poste e dei telegrafi di concerto con quello della marina e coi concessionari, ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, visita lo scafo internamente ed esternamente, esigendo dove occorra che esso sia messo a secco in un bacino da designarsi. Ispeziona ugualmente la macchina, le caldaie; verifica gli attrezzi e corredi di dotazione fissa e di ricambio.

Procede inoltre alle prove di velocità in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Art. 22.

L'ispezione della Commissione di cui sopra è obbligatoria anche per quei piroscafi che, quantunque ammessi precedentemente al servizio sovvenzionato, siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza. In questo caso i concessionari, nell'istanza che presenteranno per la visita, indicheranno la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 23.

Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà far procedere, per mezzo di quello della marina, alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari, perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non corrispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 24.

Oltre il disposto dell'articolo precedente, il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà in ogni tempo far eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggieri.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopraccennate, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 25.

I concessionari dovranno facilitare con ogni mezzo alle Commissioni le visite di verificazione, tanto alla macchina quanto allo scafo, scoprendo o smontando, all'occorrenza, quelle parti e pei pezzi che facesse di mestieri per accertare il loro vero stato.

Art. 26.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione in servizio dei piroscafi, il Ministero delle poste e dei telegrafi inviterà i concessionari a fare quelle osservazioni che stimassero opportune intorno alle deliberazioni della Commissione. Le osservazioni dei concessionari saranno dal Ministero delle poste e dei telegrafi comunicate a quello della marina, che, esaminatele, e sentito il parere del Comitato per i disegni delle navi, determinerà sulle osservazioni rilevate dalla Commissione di visita, informandone il Ministero delle poste e dei telegrafi per le opportune comunicazioni ai concessionari.

Art. 27.

Le spese per indennità di missione alla Commissione ed altro occorrenti per la esecuzione delle visite dei piroscafi, saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 28.

Due originali dei verbali di visita e di tutti gli atti della Commissione di visita, saranno trasmessi dal Ministero della marina a quello delle poste e dei telegrafi.

Uno dei verbali stessi sarà comunicato ai concessionari.

Art. 29.

Ove dai commissari del Governo si ritenesse che qualche persona dell'equipaggio dei piroscafi sovvenzionati non fosse adatta, sotto tutti i riguardi, all'ufficio ad essa attribuito, sarà fatta dall'autorità competente motivata proposta di sbarco al Ministero delle poste e dei telegrafi, unendo alla proposta stessa le osservazioni dei concessionari.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi sentirà quello della marina, le cui decisioni saranno inoppugnabili.

Art. 30.

Al servizio dei piroscafi saranno addetti ufficiali competenti, legalmente riconosciuti e provveduti di certificati ottenuti secondo le leggi in vigore.

Art. 31.

Ogni piroscafo avrà un equipaggio, di cui il *minimum* sarà determinato, sentiti i concessionari, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della marina.

Art. 32.

I piroscafi dovranno avere un locale chiuso, coperto e arieggiato, per collocarvi i prigionieri militari ed i detenuti civili.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci.

Art. 33.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destinazione dei Regi Stati, siano originari od a destinazione di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, i pacchi postali sia ordinari che con dichiarazione di valore o con assegno, tanto interni che esteri, nonchè gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tale inscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci e degli altri oggetti suaccennati è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo

per perdite, manomissioni o guasti dei dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Sotto la denominazione di dispacci s'intendono, per gli effetti del presente quaderno d'oneri, tutte le casse, sacchi o pieghi di lettere ordinarie, raccomandate ed assicurate, cartoline, libri, stampati, campioni, gruppi di numerario, valori postali e governativi, come francobolli, cartoline, cartelle del Debito pubblico e simili, pacchi postali sciolti, in paniere od in altri recipienti e tutti gli altri articoli, i quali per la legge ed i regolamenti in vigore sono trasmissibili o potranno trasmettersi per la posta, senza riguardo al luogo al quale essi possono essere diretti, sia a quello dal quale abbiano avuto origine, come altresì tutte le casse, paniere od altri recipienti vuoti, nonchè le provviste di oggetti in uso o da usarsi pel servizio postale e governativo, le quali cose tutte potranno spedirsi, da e per qualunque ufizio postale interno o di qualsiasi nazione come *dispacci*, di cui è parola nel presente quaderno d'oneri.

Art. 34.

I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Art. 35.

Ove, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'ufizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 36.

I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi allo scalo d'imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento dei dispacci potranno, per ordine del Ministero delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le Agenzie.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 37.

Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco dei dispacci dovranno procedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

I piroscafi dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo i dispacci.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 58 del presente quaderno d'oneri, rimane stabilito che l'ora di partenza dei piroscafi sarà determinata dal momento in cui l'ultimo dispaccio postale sarà consegnato a bordo, mentre l'ora di arrivo sarà desunta dalla consegna agli ufizi od agli agenti, indicati al precedente articolo, del primo dispaccio postale da sbarcarsi.

Art. 38.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente ai dispacci, agli ufizi od agli agenti postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari e dei loro agenti, sarà punita a norma di detta legge.

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, i comandanti dei piroscafi dovranno aprire le cassette mobili suaccennate per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci che saranno loro prescritti dal Ministero stesso.

Saranno affissi sul ponte o nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati per cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

I concessionari però potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate, e con esenzione dalle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste e dei telegrafi, in caso di sospetto di frode, avrà facoltà di richiedere, per mezzo degli agenti postali, l'apertura delle corrispondenze per verificare se il contenuto si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 39.

I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto la osservanza delle tariffe approvate dal Governo.

I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio, ed in società con altre persone, operazioni commerciali di trasporto sulle linee indicate all'art. 1.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite Agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le Agenzie stabilite in città, ove esistono porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi, per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le Agenzie dei porti in arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

Art. 40.

Il Governo asssegnerà ai piroscafi in ciascun porto od approdo un posto determinato alla riva, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei dispacci, dei viaggiatori e delle merci.

Ove non fosse possibile assegnare il posto anzidetto, verrà all'uopo collocata un'apposita boa d'ancoraggio.

Art. 41.

I concessionari sono obbligati a stabilire servizi cumulativi colle altre linee di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci possano essere trasportate da un punto all'altro senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie per i viaggiatori, i bagagli e le merci.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie, e dovrà stabilirsi con criteri da determinarsi dal Governo, che li discuterà coi concessionari.

I concessionari dovranno convenire colle Amministrazioni delle ferrovie e delle altre Società di navigazione i patti e le condizioni del servizio cumulativo per il maggior numero possibile di scali.

Salve le nuove disposizioni che, coll'approvazione del Governo, saranno stabilite d'accordo con i concessionari e le Amministrazioni suddette, si osserveranno intanto, pel detto servizio cumulativo, le norme attualmente in vigore.

Allorchè l'accordo colle Amministrazioni precitate non siasi effettuato nel termine di mesi sei dalla richiesta fattane dal Governo, le condizioni ed i compensi di detto servizio cumulativo verranno sta-

bilità col mezzo di arbitri, che decideranno come amichevoli compositori.

I concessionari dovranno adottare tariffe speciali da approvarsi dal Governo, pel trasporto di piccoli colli di merci, tanto coi propri piroscafi che in servizio cumulativo, del peso fino a 5 chilogrammi, da 5 a 10, da 10 a 20, da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 50 e da 50 a 100 chilogrammi.

Art. 42.

Sulle basi delle tariffe comuni il Governo potrà ordinare ai concessionari di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi già esistenti od istituirne dei nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie, quanto con altre Società di navigazione.

Art. 43.

I concessionari potranno proporre l'esperimento di quelle modificazioni di tariffa e condizioni di trasporto che riterranno più convenienti ad aumentare il traffico.

Tali modificazioni dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Art. 44.

Il *maximum* dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, non compreso il vitto, per le linee contemplate dall'articolo 1, sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva, come appare dal seguente quadro, purchè i prezzi stessi non risultino superiori alle tariffe approvate con decreto del 29 gennaio 1887, nel quale caso saranno applicate queste ultime.

Massimi dei prezzi di passaggio dei viaggiatori.

PERCORRENZA IN LEGHE	I. CLASSE — Per ogni lega	II. CLASSE — Per ogni lega	III. CLASSE — Per ogni lega
Da 1 a 10	0. 79	0. 53	0. 27
oltre 10 a 20	0. 76	0. 51	0. 26
» 20 a 30	0. 74	0. 49	0. 25
» 30 a 40	0. 71	0. 48	0. 24
» 40 a 50	0. 69	0. 46	0. 23
» 50 a 60	0. 66	0. 44	0. 22
» 60 a 70	0. 64	0. 42	0. 21
» 70 a 80	0. 61	0. 41	0. 20
» 80 a 90	0. 59	0. 39	0. 19
» 90 a 100 e oltre .	0. 56	0. 37	0. 18

L'esame delle tariffe sarà affidato ad apposita Commissione, composta di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, di uno del Ministero del commercio e di uno dei concessionari.

I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la metà dei prezzi suindicati; quelli di età inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito, sempre quando occupino la stessa cabina di chi li accompagna, a cui carico andrà il vitto.

Ogni viaggiatore avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nella proporzione seguente:

1ª classe . . . . . . kg 60
1ª id. . . . . . . » 40
3ª id. . . . . . . » 20

Per ogni eccedenza di peso si potrà esigere una tassa di centesimi 25 ogni 10 chilogrammi, qualunque sia la destinazione.

Il prezzo del vitto è fissato:

A lire 3 per ogni colazione / A lire 5 per ogni pranzo } pel viaggiatori di 1ª classe.
A lire 2 per ogni colazione / A lire 4 per ogni pranzo } pei viaggiatori di 2ª classe.

I vini da pasto da consumarsi a bordo dovranno essere di esclusiva produzione italiana.

I viaggiatori di 3ª classe potranno provvedersi del vitto a bordo, ai prezzi indicati nella tabella pubblicata a cura dei concessionari ed approvata dal Governo, od altrimenti.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

A tal fine su di ogni piroscafo e nelle sale dei passeggieri saranno affissi appositi avvisi approvati dal Governo, indicanti:

a) l'itinerario del viaggio, le distanze in leghe marine da un punto all'altro della linea, i giorni e le ore di arrivo e partenza;

b) le tariffe dei viaggiatori, delle merci e dei bagagli;

c) il numero massimo, per ogni classe, dei passeggieri da imbarcarsi;

d) il numero dei pasti, coll'indicazione delle pietanze e della quantità e qualità dei vini che saranno serviti.

Art. 45.

I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi e sulle linee di cui all'articolo 1, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre, madre, quando convivano coll'impiegato e siano a suo carico), agli allievi degli Istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, ai membri od agli invitati ai Congressi, alle fiere, alle esposizioni, ecc.

Agli elettori politici la riduzione dovrà essere del 75 per cento.

Art. 46.

I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, di cui sarà giudice il Consiglio dei Ministri, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo delle tariffe sui massimi, escluso il vitto.

Art. 47.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe, ed a metà del prezzo della tariffa in base ai massimi, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 48.

Gl'ispettori delle poste e dei telegrafi e gl'impiegati che ne faranno le veci, avranno diritto quando trovansi in missione, sulla semplice presentazione delle credenziali, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.

Art. 49.

I concessionari eviteranno, dal punto di vista della salute pubblica, di ricevere a bordo viaggiatori affetti da malattie contagiose o merci di provenienza infetta.

Art. 50.

Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni di imbarco che saranno stabilite dalla Commissione di cui all'art. 44.

Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che sarà compilato dalla Commissione stessa.

Il *maximum* dei prezzi di trasporto delle merci per le linee contemplate dall'articolo 1° sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva, come risulta dal seguente quadro, purchè prezzi stessi non siano superiori alle tariffe approvate con decreto 29 gennaio 1887, nel qual caso saranno applicate queste ultime.

Massimi delle tariffe pel trasporto delle merci.

PERCORRENZA IN LEGHE	Per ogni 100 chilogrammi di merci o frazioni				Valore per ogni 100 lire o frazione	Per ogni capo di bestiame	
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria		grosso	piccolo
Per un percorso fino a 20 leghe incl.	2. 55	1. 91	1. 48	1. 27	1. 06	12. 75	2. 55
Id. superiore a 20 fino a 40.	3. 61	2. 76	2. 12	1. 48	1. 27	17. —	3. 40
Id. id. 40 » 60.	4. 89	3. 61	2. 76	1. 70	1. 48	21. 25	4. 25
Id. id. 60 » 80.	5. 52	4. 46	3. 40	1. 91	1. 70	25. 50	5. 10
Id. id. 80 » 100.	7. 22	5. 31	4. 04	2. 34	1. 91	29. 75	5. 95
Id. id. a 100 leghe .	8. 50	6. 16	4. 67	2. 55	2. 12	34. —	6. 80

L'esame delle anzidette tariffe sarà affidato alla Commissione di cui all'art. 44, la quale determinerà inoltre le modificazioni da introdursi nella classificazione delle merci, e potrà anche stabilire tariffe speciali, secondo i luoghi di produzione.

Art. 51.

Il trasporto dei generi di privativa, nonchè di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 50 per cento sui prezzi massimi delle tariffe.

Il trasporto dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della guerra e della marina.

In mancanza di tali accordi detti trasporti saranno fatti con la riduzione del 50 per cento sui prezzi massimi delle tariffe.

Art. 52.

Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 45, 46, 47 e 51, possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza. Potranno però essere rilasciati, come si pratica dalle ferrovie e con le norme da esse stabilite, libretti provveduti di opportuni scontrini.

È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse per i citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 53.

Il tempo di permanenza nei porti pel caricamento delle merci, sarà dal Ministero delle poste e dei telegrafi determinato previo parere del Ministero del commercio, coll'avvertenza che dovranno avere la precedenza le considerazioni d'ordine postale.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento dei piroscafi e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggeri.

Art. 54.

I concessionari saranno obbligati, a parità di condizioni, a non accordare preferenze ed a non stipulare contratti, che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore di uno o più speditori.

Art. 55.

Prima dell'attuazione del servizio saranno presentate al Ministero delle poste e dei telegrafi, per la loro approvazione, con decreto da emanarsi d'accordo col Ministero del commercio, le tariffe pei viaggiatori e per le merci.

Sarà in facoltà dei concessionari di fare riduzioni sulle tariffe approvate pel trasporto dei viaggiatori e delle merci. Ammessa però la riduzione in modo permanente e cioè per oltre un anno, i concessionari, per ripristinare le primitive tariffe, dovranno riportarne l'autorizzazione del Governo.

Ove per circostanze improvvedute si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi, oltre i massimi indicati nel presente quaderno d'oneri, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e dell'agricoltura e commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci e per assimilazione di merci non comprese nell'elenco approvato.

Le tariffe approvate saranno comunicate alle Camere di commercio interessate e tenute affisse nelle Agenzie dei concessionari.

Art. 56.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il Governo potrà ordinare, pei generi alimentari di prima necessità, una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto da alcun compenso.

Art. 57.

Tutte le divergenze che sorgessero fra i concessionari ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe saranno deferite ad un Consiglio composto di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero del commercio e di altro dei concessionari.

Tutti i reclami quindi che giungessero al Ministero del commercio circa l'applicazione delle tariffe saranno comunicati a quello delle poste e dei telegrafi per essere sottoposti al giudizio arbitrale, quando l'evidenza dei fatti non consigliasse a dare una risposta direttamente agli interessati, nel qual caso questa sarà fatta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito quello del commercio.

Penalità.

Art. 58.

Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante

da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 20 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 30 per ogni ora consecutiva sulle linee del citato articolo 1.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'intinerario e non prevista dall'art. 1, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dallo articolo 19, sarà punito con una multa di lire 50 per ogni giorno di ritardo.

Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il Ministero della marina, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di lire 500.

Tenuto conto della velocità prescritta dall'art. 6 e senza pregiudizio delle multe previste dal primo comma del presente articolo, sarà applicata una penalità di lire 10 per ogni ora di ritardo verificatosi nelle ore complessive dei viaggi eseguiti nel semestre sulle linee dell'art. 1 del presente quaderno d'oneri

Per la irregolare applicazione delle tariffe i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'art. 8.

Art. 59.

Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di 6 ore senza causa di forza maggiore, il commissario del Governo o i direttori delle poste potranno prendere, di concerto con le autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando tosto all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Non valendosi di questa facoltà e venendo omesso il viaggio, i concessionari incorreranno in una multa di lire 500, oltre la perdita della sovvenzione.

Nel caso d'interruzione di servizio, il Governo potrà con semplice lettera stragiudiziale eccitare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa, che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegandovi i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

Casi di guerra.

Art. 60.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza, in un punto qualunque del mare percorso dalle linee sovvenzionate, il Governo avrà facoltà di sospendere il servizio.

Art. 61.

Nel caso s'imponga ai concessionari la continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante da cause da guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Art. 62.

Quando il Governo diffidi i concessionari di sospendere il servizio, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo, senza altra indennità che la sovvenzione normale corrispondente alla linea esercitata.

Se il servizio venisse sospeso cesserà, per tutto il tempo della interruzione, la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari tanto a titolo d'interesse del capitale, che a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità che sarà determinata dalla Commissione incaricata di valutare i piroscafi che fossero requisiti dalla Regia Marina.

Ove però, in tale eventualità, il Governo prendesse possesso di uno o più piroscafi corrisponderà ai concessionari per ognuno di essi una retribuzione a titolo di nolo, cessando l'indennità suaccennata. La misura di questa retribuzione sarà convenuta di comune accordo o per mezzo del Consiglio di arbitri nell'atto dell'ammissione in servizio dei piroscafi in occasione della determinazione del valore dei medesimi.

Contumacia.

Art. 63.

Se, a cagione di provvedimenti sanitari presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo, debba sopprimersi l'esercizio del servizio, verrà, in corrispondenza, soppressa la sovvenzione, sino alla riattivazione dell'esercizio.

Per le linee soppresse sarà corrisposta ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi addetti alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità che sarà determinata dalla Commissione di cui all'art. 62.

Art. 64.

Se, a cagione di provvedimenti sanitari, presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti dalle popolazioni dei porti d'approdo, debbano arrecarsi modificazioni al percorso, sostituzioni negli orari, ecc., i concessionari avranno sempre diritto alla sovvenzione normale anche se il percorso diventi minore, e quando il percorso diventi maggiore, avranno diritto ad un accrescimento di sovvenzione in rispondenza al maggiore percorso.

Riducendosi le corse nella misura non eccedente la metà per ogni linea, sarà corrisposta ai concessionari per le corse soppresse una indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale.

Art. 65.

Se il pubblico interesse, in rapporto alla corrispondenza postale, o al trasporto dei passeggieri e delle merci, non consenta la riduzione di cui all'articolo precedente, sarà in facoltà del Governo di fare eseguire tutte le corse od una parte di esse, retribuendo quelle in eccedenza della metà con una sovvenzione del 50 per cento in più del prezzo normale, dovendo i piroscafi aggiunti avere possibilmente i requisiti necessari per corrispondere alle esigenze del servizio.

Art. 66.

Il giudizio sulla necessità di soppressione, riduzione, modificazione e continuazione dei viaggi, mutazione di orari, ecc., spetta al Governo.

Il Governo esercita questo diritto mercè apposita Commissione composta di quattro ufficiali amministrativi, l'uno delegato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, l'altro dal Ministero della marina, il terzo dal Ministero di agricoltura e commercio, il quarto dal Ministero dell'interno.

Presso questa Commissione i concessionari potranno nominare un rappresentante, che avrà diritto di prender parte con voto consultivo alle deliberazioni.

Art. 67.

Le deliberazioni della Commissione non possono costituire materia di reclami in linea giudiziaria.

Nè per le deliberazioni della Commissione, nè per le conseguenze della loro esecuzione, può dal Governo incorrersi in veruna civile responsabilità.

Art. 68.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie, un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 69.

Le prescrizioni sanitarie che, a bordo dei piroscafi, possano essere stabilite dal Governo, non danno luogo ad indennità veruna.

Durata della concessione del servizio.

Art. 70.

Il servizio avrà principio col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1911.

Art. 71.

La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno, oltre il 31 dicembre 1911, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 72.

La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate, in base alle leghe effettivamente percorse.

È fatta eccezione pel caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

Disposizioni diverse.

Art 73.

I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma, ove pure avranno il loro domicilio legale, per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 74.

I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazione dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Art. 75.

I concessionari, nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 76.

I concessionari non potranno vendere o noleggiare ad armatori od a Governi esteri i piroscafi da essi posseduti senza l'autorizzazione del Governo italiano.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto senza obbligo di giudiziale diffidamento

Art. 77.

Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni, che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.

Art. 78.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa, che sulla proposta dei concessionari, sarà approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina.

Art. 79.

I concessionari del servizio, i loro agenti e le persone dell'equipaggio dovranno essere italiani, come pure dovranno essere di nazionalità italiana i direttori ed almeno due terzi dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 80.

Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore della marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Ministero delle poste e dei telegrafi, a quello del commercio, od al Consiglio di arbitri.

Il Consiglio di arbitri, menzionato nei precedenti articoli, sarà composto di una persona scelta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e di altra nomina dai concessionari, le quali insieme ne designeranno una terza a cui sarà devoluta la presidenza.

Se i due arbitri scelti dalle parti non si accorderanno sulla designazione del terzo, questi sarà scelto dal presidente del tribunale civile della capitale.

Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

Roma, addì 29 gennaio 1891.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
LACAVA.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
MICELI.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
GRIMALDI.

Per la Navigazione Generale Italiana
D. GALLOLTI — G. LAGANÀ.

A. MONZILLI / P. LONARDI } *testimoni.*

Dichiarazione.

Vista la convenzione stipulata in Roma il 29 gennaio u. s. ed il relativo quaderno di oneri per l'esecuzione dei servizi marittimi per l'Arcipelago toscano e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, i sottoscritti hanno concordato ed accettato le seguenti modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione ed agli stessi quaderni d'oneri.

Convenzione.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La presente Convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906, intendendosi continuativa, ecc. (come nel testo) ».

Quaderni d'oneri.

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esame delle proposte di sopprimere approdi sarà affidato alla Commissione di cui all'art. 44 ».

All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Qualora pei servizi, di cui all'art. 1, occorresse un materiale di nuova costruzione, i concessionari dovranno nella provvista preferire, a parità di condizioni, l'industria nazionale ».

« I prezzi s'intenderanno pari quando la differenza fra il costo dei piroscafi costruiti all'estero, computate le spese di trasporto e di entrata in Italia, ed il costo di quelli costruiti in Italia, non ecceda il 10 per cento.

« Quando sia dimostrato, previa regolare licitazione, che il prezzo richiesto dagli stabilimenti nazionali superi il limite sopra indicato, i concessionari potranno acquistare il materiale stesso all'estero ».

Il 2° comma dell'articolo 17 è modificato come segue:

« Il Governo potrà per ragioni di pubblico interesse autorizzare temporaneamente, in casi eccezionali i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite, facendo una riduzione sulla sovvenzione normale non superiore al 20 per cento.

« La riduzione sarà determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Consiglio superiore di Marina con l'intervento di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi o di uno di quello del commercio ».

All'articolo 20 soppresse le parole: *col concorso del personale superiore dei concessionari,* ed al penultimo alinea quelle: *e coi concessionari.*

Al 3° comma dell'articolo 33 sono sostituiti i seguenti:

« A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi i comandanti dei piroscafi dovranno aprire le suaccennate cassette mobili per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

« I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali,

« Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà infine esigere che siano tenute esposte nelle Agenzie dei concessionari cassette mobili d'impostazione con obbligo all'Agenzia stessa di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi ».

Nel 5° comma dell'articolo 30 è sostituito il numero cento al numero quaranta.

All'articolo 45 è aggiunto dopo il primo comma:

« La riduzione del 50 0[0 pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie sarà estesa alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino cogli stessi piroscafi con cui viaggiano gli impiegati e le loro famiglie.

« Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa ed a riposo ed alle loro famiglie è pure concesso di recarsi colla riduzione del 50 0[0 al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto ».

Nel 2° periodo del 2° comma dell'art. 55 è sostituito il termine di sei mesi a quello di un anno.

Al secondo comma dell'articolo 62, alle parole: *una indennità che sarà determinata dalla Commissione incaricata di valutare i piroscafi che fossero requisiti dalla Regia Marina*, sono sostituite le seguenti: « un'indennità che sarà determinata da un collegio di cinque periti, due dei quali nominati dal Ministero della marina, due dai concessionari ed il quinto, al quale sia devoluta la presidenza, dal presidente della Corte di appello di Roma ».

Il secondo periodo dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« La misura di questa retribuzione sarà convenuta di comune accordo o per mezzo del Collegio dei periti, di cui è cenno nel paragrafo precedente ».

Il primo comma dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Il servizio avrà principio col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906 ».

Articolo 71. Alle parole: *oltre il 31 dicembre 1911*, sono sostituite quelle: *oltre il 31 dicembre 1906*.

Il secondo comma dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:

« I concessionari non potranno inoltre vendere i piroscafi da essi posseduti senza l'autorizzazione del Governo italiano. Questi avrà pure facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi o di imporre determinate condizioni ».

Fatto a Roma, in tre originali, addì 18 maggio 1891.

Il Ministro dei Lavori Pubblici interim *delle Poste e dei Telegrafi*
BRANCA.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

Il Ministro delle Finanze
COLOMBO.

Il Ministro del Tesoro
LUZZATTI.

Per la Navigazione Generale Italiana
D. GALLOTTI — G. LAGANÀ.

LUIGI SAPORITI } *Testimoni.*
PAOLO LONARDI }

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 17
delle malattie contagiose epizootiche del Regno d'Italia fino al dì 29 di aprile 1893 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Febbre aftosa: 4 a S. Benigno Canavese.
Novara — Id.: 30 a Granozzo.
Carbonchio essenziale: 2 letali a Borgomanero.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: in 39 stalle di 20 comuni.
Brescia — Id.: 224 in 5 stalle e 2 mandre a Ghedi, Castenedolo, Cizzago, Ludriano, Orzinovi.
Cremona — Id.: 3 a Ca' de' Stefani e S. Bassano.
Mantova — Carbonchio sintomatico: 1 letale a Borgoforte.
Febbre aftosa: 3 a Rivarolo.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio essenziale: 2 con un morto a Gallio.
Belluno — Id.: 1 letale a Sedico.
Febbre aftosa: 31 bovini, in 2 stalle, a Mel.
Treviso — Id.: 72 in 10 stalle, a Tarzo, Revine Lago e Carbonera, 15 a Casale sul Sile, San Pietro di Feletto, Cordignano e Pederobba.
Carbonchio: 1 letale a Vittorio.
Venezia — Affezione morvofarcinosa: 1 a Chirignago.
Padova — Febbre aftosa: 10 in 3 stalle a Carrara, Rubano e Bovolone.
Carbonchio essenziale: 2 con 1 morto a, Brugine e Cittadella.
Carbonchio sintomatico: 1 letale a Piacenza d'Adige.

REGIONE IV. — Liguria.

Massa — Febbre aftosa: è riapparsa a Massa e a Carrara.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Febbre aftosa: 2 a Cortemaggiore.
Carbonchio sintomatico: 1 letale a Piozzano.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1 a Parma (abbattuto)
Reggio — Febbre aftosa: 5 a Cavriago.
Carbonchio essenziale: 1 letale a Rubbiera.
Tifo petecchiale dei suini: 7 con 2 morti a Gualtieri e Guastalla.
Modena — Id.: 3 letali a Modena e S. Prospero.
Febbre aftosa: 65 in 8 stalle a Modena, Nonantola e Carpi.
Carbonchio sintomatico: 3 letali a Modena, Nonantola e Mirandola.
Carbonchio essenziale: 2 letali a Nonantola e Castelnovo Fangone.
Ferrara — Id.: 2 bovini, morti, a Copparo.
Bologna — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Sant'Agata
Ravenna — Pneumoenterite infettiva: 6 con 5 morti ad Alfonsine.
Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Monteflorito.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro — Scabbie degli ovini: alcuni casi a Carpegna.
Febbre aftosa: alcuni casi a Pergola.
Ancona — Id: 4 a Sassoferrato.
Macerata — Id.: 29 in 6 comuni.
Perugia — Id.: 102 in 30 stalle a Scandriglia e Cascia, 4 a Foligno.
Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Rieti.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Castiglione del Lago.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Febbre aftosa: vari casi a Campiglia.
Firenze — Id.: vari casi a S. Miniato.
Siena — Id.: 2 casi a Masse.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Febbre aftosa: 240 bovini in 3 mandre a Roma, 10 a Capranica.
Scabbie degli ovini: 4 mandre di 700 capi a Tolfa, Corneto e Gallicano.
Agalassia contaggiosa degli ovini: 1 mandra di 45 capi a Corneto, 2 di 700 capi a Roma.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Roma (abbattuto).
Carbonchio: 2 a Roma, letali.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Scabbie degli ovini: un migliaio a Laterza.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 4 a Palmi, Maddaloni e Caserta.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono da animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 aprile 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	piovoso	—	13 7	10 1
Domodossola	coperto	—	15 5	11 0
Milano	coperto	—	16 1	11 8
Verona	coperto	—	17 0	12 7
Venezia	—	—	—	—
Torino	coperto	—	13 1	12 5
Alessandria	coperto	—	16 0	12 3
Parma	piovoso	—	15 0	10 7
Modena	coperto	—	15 1	11 1
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	15 9	14 1
Forlì	coperto	—	15 9	12 9
Pesaro	coperto	calmo	17 3	12 4
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	17 0	12 3
Firenze	coperto	—	16 5	12 8
Urbino	nebbioso	—	17 0	8 2
Ancona	coperto	calmo	17 4	12 8
Livorno	1/2 coperto	calmo	20 0	13 0
Perugia	coperto	—	21 6	12 4
Camerino	coperto	—	18 2	10 2
Chieti	1/4 coperto	—	18 6	7 0
Aquila	coperto	—	21 0	11 3
Roma	piovoso	—	23 9	14 4
Agnone	1/2 coperto	—	21 5	10 3
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	20 6	13 7
Napoli	coperto	legg. mosso	21 6	15 2
Potenza	coperto	—	22 5	10 5
Lecce	nebbioso	—	21 3	13 7
Cosenza	sereno	—	22 4	8 2
Cagliari	3/4 coperto	calmo	23 9	16 5
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	23 0	15 0
Palermo	sereno	calmo	29 7	11 8
Catania	1/4 coperto	calmo	19 4	13 5
Caltanissetta	sereno	—	24 0	11 0
Siracusa	1/2 coperto	mosso	18 9	14 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 29 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 755.0
Umidità relativa a mezzodì. 51
Vento a mezzodì . . . . . . S W fresco.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23,°0 / Minimo 14,°4.

Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 29 aprile 1893.

In Europa pressione irregolare, depressione sensibile dal Golfo di Genova al Centro della penisola balcanica, ed al Nordovest d'Europa pressione massima a 765 a Scilly, minima a 753 ad Arcangelo.

In Italia nelle 24 ore: barometro irregolarmente cambiato; pioggie abbastanza copiose sull'Italia superiore, pioggierelle in Sardegna e qua e là altrove; venti abbastanza forti sciroccali sulla penisola Salentina, qua e là freschi intorno al levante al Nord e Centro.

Stamane: cielo qua e là sereno in Sicilia, nuvoloso a coperto altrove; ostro forte nel Canale d'Otranto; venti generalmente deboli variabili altrove; barometro a 754 mill. nel Golfo di Genova, da 754 a 755 al Centro, a 756 al Sud ed all'estremo Nord.

Mare mosso in generale.

Probabilità: venti freschi specialmente intorno al ponente; cielo nuvoloso con pioggie; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

Le LL. MM. Imperiali e Reali sono arrivate felicemente a Spezia all'ora stabilita.

Folla immensa.

Al ricevimento intervennero cinquanta Società operaie con bande musicali.

Continui, fragorosi applausi lungo il tragitto, dalla stazione all'Arsenale. Città esultante.

Le vie e gli edifici sono pavesati a festa.

Le LL. MM. sono partite dall'Arsenale sul *Savoia* per fare una gita nel golfo.

Domani mattina alle ore 3,57 con treno speciale, per la linea di Pisa, giungeranno a Roma le LL. MM. il Re e la Regina.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 30. — Il Re e l'Imperatore in una vettura, la Regina e l'Imperatrice in un'altra, ed il Principe di Napoli ed il Duca degli Abruzzi in una terza a tiro a quattro, guidata dal Principe stesso, si recarono alle 5,30 pom. al corso di gala in via Caracciolo.

Folla di vetture e di pedoni immensa, non più veduta.

Le vetture delle LL. MM. e dei principi procedono a stento, al passo, fra continui applausi.

NAPOLI, 30. — Il treno imperiale coll'Imperatore e l'Imperatrice partirà stasera alle 9.

I Sovrani d'Italia partiranno col treno reale alle 9,15.

Il treno imperiale si fermerà alla stazione di Cancello per dare via libera al treno che lo precederà alla Spezia.

Il treno reale arriverà alla Spezia domattina alle 11,50.

Il treno imperiale arriverà alla Spezia circa un'ora dopo.

Il treno reale e quello imperiale non si fermeranno in Roma, ma transiteranno per la linea Tuscolana.

L'onor. ministro Brin e l'ambasciatore d'Italia a Berlino, generale Lanza, sono partiti alle 2 pom. per Spezia.

L'on. presidente del Consiglio, Giolitti, accompagna stasera i Sovrani ed i principi alla Spezia.

NAPOLI, 30. — I Sovrani d'Italia e di Germania, il Principe di Napoli ed il Duca degli Abruzzi, accompagnati dal Presidente del Consiglio, on. Giolitti, dal Ministro della Real Casa, comm. Rattazzi, dal primo aiutante di campo, generale Ponzio Vaglia, e dal loro seguiti usciranno dalla Reggia alle ore 8,30 pom, e si recheranno alla stazione percorrendo via San Carlo, piazza del Municipio, via della Marina e via Garibaldi.

Le truppe della guarnigione faranno ala. Nella stazione si troveranno tutte le autorità civili e militari ed una compagnia di fanteria con musica e bandiera vi renderà gli onori.

NAPOLI, 30. — I Sovrani italiani e tedeschi col Principe di Napoli ed il Duca degli Abruzzi si recarono alle ore 9 pomeridiane alla stazione.

L'immensa folla che gremiva piazza del Plebiscito, tutte le vie tutto il percorso ed il piazzale della stazione fece alle LL. MM. una frenetica e continua ovazione.

Nella sala della stazione le LL. MM. furono salutate al suono dell'inno italiano e di quello tedesco.

Dopo preso comiato dal Principe di Napoli e dalle autorità, l'Imperatore e l'Imperatrice tedeschi partirono alle 9,30 pom. col treno imperiale alla volta di Spezia.

Il Re e la Regina d'Italia ed il Duca degli Abruzzi partirono pure per Spezia alle 10 pom. col treno reale che a Cancello prenderà la precedenza sopra quello imperiale.

Alla partenza dei due treni si rinnuovarono calorose prolungate ovazioni.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 aprile 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn. 93	—	—	Rendita 5 0/0 1.a grida		— —			97 25	p. £ corrente
	—	—	Rendita 5 0/0 2.a grida	97,15	97 15			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			60 20 [1]	
»	—	—	Cart. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 25 [2]	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92 — [3]	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			101 50 [4]	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
genn. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			446 — [5]	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 — [6]	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	458,50	458 50			... — [7]	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			705 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			554 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1308 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —			327 — [8]	
1 genn. 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —		481	— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			770 — [9]	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1141 —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			273 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			72 50	
1 » 90	250	350	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —		213 211	— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			327 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			100 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			208 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			235 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —		61	— —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			2[illegible]0 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			355 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			165 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ms. Tra. I S. (oro)		—			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott (5 0/0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Osservazioni: 1) ex coup. £. 1,30 — 2) Id. £. 2,17 — 3) Id. £. 2,17 — 4) Id. £. 2,17 — 5) Id. £. 10 — 6) Id. £. 10 — 7) Id. £. 10,78 — 8) ex div. £. 3. — 9) Id. £. 30.

%	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		103 67 1/2
	Parigi	Cheques		104 85
2 1/2	Londra	90 giorni		26 06
	»	90 giorni		
	»	Cheques		26 21
	Vienna Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 27 aprile
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 28
Liquidazione . . . 29

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1893.

Rendita 5 0/0	97 15	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	332 —
» 3 0/0	60 20	» » In. e Com. (an.)	225 —	» » Metallurgica Italiana	160 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —	» » » n liber.	— —	» » Caoutchouc	30 —
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	477 —	» » An. Piem. di Elettr.	235 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	61 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —	» » Gas	772 —	» » Cr. Ind. Ed.	240 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —	» » Acqua Marcia	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	700 —	» » Condot. d'ac.	275 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	553 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	355 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	208 —	» » » 4 0/0	165 —
» Banca Nazionale	1310 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	327 —	» » Immobiliare	75 —		
» Banca di Roma	315	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	235 —		
		» » Mat. Later.	155 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*